

**È VIETATO
SOMMINISTRARE
ALCOLICI
DI QUALSIASI
GRADAZIONE
AI MINORI DI 16 ANNI**

**IS STRICTLY
FORBIDDEN
TO SERVE ALCOHOL
TO PEOPLE
UNDER 16 YEAR OF AGE**

Art. 689 C.P.

Articolo 689 - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o ad infermi di mente.

- L'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche, a un minore di anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art. 52 Il co.lett.b) del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna comporta la sospensione dell'esercizio.

Articolo 691 - Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

- Chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art. 52 Il co. lett.b) del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Qualora il colpevole sia un esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio.